

**Marcello Daniele**

## **LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE E IL MODELLO PERDUTO**

**(in corso di pubblicazione su *Cass. Pen.*, 2020, n. 10, e su *discrimen.it*)**

Sommario: 1. Il paradosso del modello accusatorio. – 2. La scommessa della riforma. – 3. Il vaglio preliminare dell'accusa generalizzato. – 4. La nuova esca per incentivare il giudizio abbreviato. – 5. L'ingorgo degli appelli. – 5. Il modello perduto.

**1. Il paradosso del modello accusatorio.** - Gli autentici sostenitori del modello accusatorio non possono certo essere contenti del modo in cui funziona l'attuale processo penale italiano. Un processo in cui troppo spesso il principio di concentrazione non viene applicato, l'oralità-immediatezza è ridotta ad una finzione e la sentenza diviene definitiva dopo anni dalla commissione dei fatti.

Del resto il modello accusatorio si regge su un paradosso, di cui anche i compilatori del codice vigente erano ben consapevoli e che continua a restare irrisolto: in un sistema patologicamente pan-penalizzato, con i conseguenti carichi che affliggono gli uffici giudiziari, affinché il contraddittorio dibattimentale sprigioni la sua massima efficacia i dibattimenti devono essere pochi.

Come ottenere questo risultato? Nei sistemi anglosassoni, dove il modello accusatorio è nato, la chiave di volta è rappresentata dalla discrezionalità dell'azione penale, che conferisce agli organi di accusa i più ampi margini di azione. Perfino a prescindere dagli effettivi risultati delle indagini, l'imputazione può essere modellata nei modi più diversi, in modo da spingere la difesa ad accettare un accordo ed evitare il rischio di una pena ben più severa qualora si svolgesse il dibattimento (specie laddove il reato fosse di competenza della giuria).

Tale via, evidentemente, non sarebbe replicabile in un regime ad azione penale obbligatoria come il nostro. Finora si è, dunque, cercato di incentivare i riti alternativi al dibattimento in altri modi, allargando il più possibile il patteggiamento e consentendo all'imputato - anche a prescindere dal consenso del pubblico ministero - di ottenere una riduzione della pena con l'abbreviato. Ma è noto come il tentativo non abbia dato i frutti sperati; stando ai dati riportati nelle ultime relazioni di inaugurazione degli anni giudiziari, il ricorso ai riti alternativi

continua ad essere statisticamente trascurabile. E se ne capisce bene la ragione, se si considera che, in un sistema inefficiente e ad alto tasso di prescrizione, e con le opportunità di riduzione della pena offerte dalle impugnazioni e dal regime penitenziario, per l'imputato di regola è più conveniente percorrere la strada del rito ordinario; una scelta insindacabile dal punto di vista del singolo, ma nefasta per la funzionalità della macchina giudiziaria.

**2. La scommessa della riforma.** - Ecco, dunque, la scommessa lanciata dalla riforma della giustizia penale del Governo Draghi, elaborata sul tronco del d.d.l. AC 2435<sup>1</sup> e delle ulteriori proposte di modifica suggerite dalla Commissione ministeriale presieduta da Giorgio Lattanzi<sup>2</sup>: ridurre l'inefficienza del processo penale trovando delle inedite vie per diminuire i carichi di lavoro dei giudici del dibattimento e dei giudici di appello. Le novità toccano vari profili. Qui vorrei indicarne due, che mi sembrano particolarmente rilevanti dal punto di vista sistematico: i) la restrizione delle maglie del filtro giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, e ii) la previsione di un ulteriore incentivo per la richiesta di giudizio abbreviato.

La Commissione Lattanzi aveva anche suggerito di sopprimere l'appello del pubblico ministero e di prestabilire in via legislativa i motivi dell'appello dell'imputato; ma queste due innovative proposte non sono state accolte dal Governo, in quanto rispettivamente avversate dalla magistratura e dalla classe forense.

Non si può negare l'importanza dell'obiettivo della restrizione dei tempi dei processi penali: un valore non solo per la vittima del reato e per la collettività, ma anche per lo stesso imputato. Non mi sembra, però, che le nuove norme, nella versione formulata dal Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021<sup>3</sup>, rappresentino il miglior modo per centrare il bersaglio.

**3. Il vaglio preliminare dell'accusa generalizzato.** Di fronte al conclamato fallimento dell'udienza preliminare, la via più logica mi sembrava quella della sua abolizione, in modo da risparmiare i tempi ad essa inutilmente dedicati ed avvicinare maggiormente i dibattimenti alla commissione dei fatti<sup>4</sup>. I compilatori della riforma

---

<sup>1</sup> Già redatto dal Governo Conte *bis*.

<sup>2</sup> *Proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, rinvenibili in *giustizia.it*.

<sup>3</sup> Cfr. G. Gatta, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 10 luglio 2021.

<sup>4</sup> Cfr. M. DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *sistemapenale.it*, 27 gennaio 2020.

hanno, invece, ritenuto di adottare un approccio diametralmente opposto: non solo hanno tentato di rafforzare il vaglio preliminare dell'accusa; lo hanno perfino generalizzato, estendendolo a tutti i procedimenti per i reati di competenza del tribunale monocratico.

Il potenziamento del filtro è perseguito con un intervento sui presupposti per la richiesta di archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: la formula dell'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio, prevista dagli artt. 125 disp. att. e 425 comma 3 c.p.p., lascia spazio a quella degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari tali da consentire una "ragionevole previsione di condanna" (art. 3 AC 2435).

La generalizzazione del filtro è ottenuta attraverso l'introduzione, per tutti i procedimenti di competenza del tribunale monocratico, di un'udienza predibattimentale di fronte ad un giudice di quello stesso ufficio. Quest'ultimo diventerebbe competente a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, sempre quando gli elementi acquisiti nelle indagini non fossero tali da giustificare una ragionevole previsione di condanna.

Che cosa dire di queste scelte? L'intento della nuova formula dell'archiviazione e del non luogo a procedere è, evidentemente, quello di superare il canone dell'*in dubio pro actione* che ha finora orientato i giudici chiamati a delibare le accuse. Qualunque situazione di incertezza, sia pure emergente allo stato degli atti, non dovrebbe più giustificare il transito al dibattimento, a prescindere dalla possibilità di superarla grazie alla facoltà di avvalersi delle superiori risorse cognitive assicurate da quest'ultimo. Ne discenderebbe, nella sostanza, una valutazione sovrapponibile a quella di probabilità della condanna richiesta dal vaglio dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari ex art. 273 c.p.p.<sup>5</sup>.

Non è, in effetti, da escludere che, così rimodulato, il filtro sull'esercizio dell'azione penale abbia una maggiore efficacia<sup>6</sup>. Il canone dell'*in dubio pro reo* è chiaramente affermato – sia pure in via prognostica – superando l'ambiguità della vigente formula dell'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio. Viene da pensare che, non riuscendo a rinvenire solidi elementi a carico, per evitare lo smacco della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, ed anche tenendo conto del fatto che, per i reati di competenza del

---

<sup>5</sup> Non ritengo, peraltro, che le due decisioni potrebbero assorbirsi a vicenda, se si tiene conto del fatto che il rinvio a giudizio si fonda sull'intero fascicolo delle indagini, e non sul materiale selettivamente individuato dal pubblico ministero (come invece avviene per l'ordinanza cautelare).

<sup>6</sup> Lo ritiene "garanzia sostanziale della serietà del processo" D. PULITANÒ, *Una svolta importante nella politica penale*, in *la legislazione penale.eu*, 15 giugno 2021.

tribunale monocratico, nell'udienza predibattimentale non sarebbe possibile confidare in un'integrazione del materiale conoscitivo, i pubblici ministeri ricorrerebbero maggiormente all'archiviazione.

L'attribuzione del vaglio preliminare dell'accusa agli stessi giudici di tribunale, poi, potrebbe innescare un meccanismo virtuoso. A fronte dell'aumento del carico di lavoro che ne deriverebbe, un controllo condotto in termini troppo lassistici rischierebbe di creare problemi gestionali di non poco conto all'interno dell'ufficio (specie se dotato di un organico ridotto). I presidenti dei tribunali dovrebbero tenerne conto, stimolando i loro colleghi ad un attento esame dei fascicoli.

Resterebbe, però, da vedere se le sentenze di non luogo a procedere aumenterebbero in modo statisticamente significativo. Anche con la nuova formula, solo il non luogo a procedere continuerebbe a dover essere motivato<sup>7</sup>. Non ci sarebbe pertanto da stupirsi se più di un giudice, specie se sovraccarico di lavoro, omettesse di svolgere un'accurata valutazione di tutti gli atti investigativi per escludere l'esistenza di dubbi in merito alla ricostruzione accusatoria<sup>8</sup>.

Soprattutto, non va dimenticato che per gli organi di accusa, in molti casi, non sarebbe così difficile costruire una prova provvisoria della colpevolezza sulla base di atti conoscitivi formati unilateralmente. È proprio con il contraddittorio dibattimentale che molte certezze, apparentemente granitiche nella fase delle indagini, mostrano tutta la loro debolezza. Ed è proprio questa la forza del processo accusatorio, che rifugge dalle verità precostituite e sottopone qualunque conoscenza all'agone dialettico.

**4. La nuova esca per incentivare il giudizio abbreviato.** – E' un compito piuttosto arduo individuare i giusti incentivi per stimolare l'imputato ad aderire ad uno dei riti alternativi al dibattimento. Aumentarne l'area applicativa potrebbe non essere sufficiente, come la storia dei passati tentativi di renderli più appetibili ha ampiamente insegnato.

La Commissione Lattanzi, fra le tante cose, aveva proposto di potenziare il giudizio abbreviato condizionato attribuendo la

---

<sup>7</sup> Non cambierebbe, cioè, il termine "marcato" della decisione, che continuerebbe ad essere la verifica della possibilità di pronunciare un'archiviazione o un non luogo a procedere: cfr. P. FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la commissione Lattanzi*, in corso di pubblicazione in *discrimen.it*, luglio 2021.

<sup>8</sup> Cfr. le considerazioni di A. BATTISTUZZI, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, al *webinar Agone sull'udienza preliminare*, in <https://www.youtube.com/watch?v=IQd1vWnDCFU>.

competenza a decidere sulla relativa richiesta, in ogni caso, in capo al giudice del dibattimento, conferendogli il potere di applicare una riduzione della pena fino ad un terzo. Qualora, poi, l'imputato avesse rinunciato ad appellare la relativa sentenza, avrebbe ottenuto l'ulteriore riduzione di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione<sup>9</sup>.

L'intento era quello di trasformare l'adozione del rito speciale in un *win-win*: il giudice del dibattimento, "diretto beneficiario del risparmio" da esso garantito<sup>10</sup>, si sarebbe sentito particolarmente motivato a convincere l'imputato a domandarlo, con il fine di evitare la celebrazione di un'istruttoria magari lunga e complessa<sup>11</sup>; l'imputato, dal canto suo, avrebbe ottenuto un sicuro sconto di pena, conservando al contempo l'opportunità di partecipare alla formazione del materiale conoscitivo a sostegno della decisione tramite l'integrazione probatoria.

Non è detto che un congegno del genere avrebbe funzionato nel modo sperato<sup>12</sup>. Di sicuro da esso emergeva un netto favore per il giudizio abbreviato condizionato a scapito del dibattimento, secondo una linea di pensiero manifestata già da tempo da una buona parte della magistratura<sup>13</sup>. Il Governo non ha, comunque, ritenuto di accoglierlo *in toto*, limitandosi alla fine ad introdurre lo sconto di un sesto della pena in caso di rinuncia all'appello (art. 4 AC 2435).

Con ciò, la scelta di prendere la strada dell'abbreviato continuerà ad essere legata a doppio filo alla disciplina della prescrizione. Qualora quest'ultima non riuscisse ad evitare che la proposizione dell'appello fosse, comunque, vantaggiosa per l'imputato, è plausibile che la nuova esca per il giudizio abbreviato non risulti sufficientemente allettante<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Critico sul punto G. SPANGHER, *La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi*, in *archiviopenale.it*, 7 luglio 2021.

<sup>10</sup> *Relazione finale*, p. 27.

<sup>11</sup> Cfr. l'intervento del Consigliere della Corte di Appello di Venezia V. SGUBBI al *webinar "Prime riflessioni sul progetto di riforma della commissione Lattanzi"*, in <https://www.youtube.com/watch?v=quytcoSQFz0>.

<sup>12</sup> Anche perché è non va trascurato che già oggi, nella prassi dei dibattimenti, accade che le parti si accordino sull'integrale o parziale acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, a fronte della possibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche e, quindi, della riduzione della pena fino ad un terzo.

<sup>13</sup> Si pensi alle dieci proposte rivolte dai magistrati di *Articolo 101* alla Ministra Cartabia (in *ristretti.org*).

<sup>14</sup> Sotto questo profilo, mi sembra che la via indicata dal Governo - ossia la cessazione definitiva della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, bilanciata dalla possibilità di dichiarare l'improcedibilità, di regola, qualora il giudizio di appello superi due anni di durata, e il giudizio di cassazione un anno (art. 14 *bis* AC 2435) - sia un compromesso che rischia di centrare solo parzialmente il bersaglio, e comunque suscettibile di creare disparità di trattamento: la soluzione funzionerebbe unicamente di fronte alle Corti di appello capaci di rispettare questi tempi. In senso,

Né va, comunque, trascurato che un uso eccessivo dei meccanismi premiali basati sul consenso dell'imputato produce il nefasto effetto di distorcere il regime sanzionatorio predisposto dalle norme penali sostanziali. Queste ultime finiscono per essere modellate dalle scelte strategiche operate dagli imputati nei loro processi, a prescindere dalle considerazioni di politica criminale che le avevano ispirate.

Si potrebbe replicare che le procedure di *plea-bargaining* praticate nei sistemi anglosassoni producono, nella sostanza, il medesimo esito. Permane, però, una fondamentale differenza. Con il patteggiamento vi è una negoziazione aperta - per quanto magari viziata dalla sproporzione dei rapporti di forza tra le parti - in merito alla quale anche il pubblico ministero deve assumersi le proprie responsabilità. Con i riti che, come l'abbreviato, si fondano sulla sola volontà dell'imputato, tutto è lasciato nelle mani di un privato, senza che nessun organo pubblico, ufficialmente, possa sostenere le ragioni della collettività.

**5. L'ingorgo degli appelli.** – Nell'intento di rimediare all'abnorme durata dei giudizi di impugnazione, la Commissione Lattanzi aveva suggerito di restringere l'ambito operativo dell'appello, abrogandolo per il pubblico ministero e trasformandolo in un'impugnazione a "critica vincolata" per l'imputato<sup>15</sup>. Ma il Governo ha fatto marcia indietro anche su questo punto, non andando oltre qualche piccolo ritocco all'attuale struttura dell'appello<sup>16</sup>.

Va detto che quello dell'appello è un terreno minato, dove le opposte visioni della magistratura e dell'avvocatura si scontrano da tempo. Personalmente parlando, ritengo che in un rito realmente fondato sulla centralità del dibattimento, in cui l'oralità e la concentrazione operassero a pieno regime, una ragionevole limitazione dell'appello della condanna, bilanciata dall'eliminazione dell'appello del proscioglimento<sup>17</sup>, non sarebbe certo scandalosa<sup>18</sup>;

---

comunque, critico nei confronti della c.d. prescrizione processuale v. P. FERRUA, *La prescrizione del reato e l'insostenibile riforma "Bonafede"*, in *Giur. It.*, 2020, p. 978 s.

<sup>15</sup> In particolare, "prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto", nonché l'inammissibilità in mancanza di una "puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato".

<sup>16</sup> In particolare, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore: v. l'art. 7 AC 2435.

<sup>17</sup> Ossia la soluzione accolta, ad esempio, dal sistema inglese.

<sup>18</sup> Si sa, del resto, che risponde alla logica del modello accusatorio, essenzialmente basato sulla garanzia orizzontale del contraddittorio dibattimentale, attribuire meno importanza alla garanzia verticale delle impugnazioni. Esiste un argomento, a questo riguardo, rispetto a cui non è semplice trovare un'obiezione: ripetuta in appello, ad una distanza ancora maggiore dalla commissione dei

alla condizione, beninteso, che essa riguardasse solo la modalità di presentazione dei motivi, e non anche la tipologia di motivi presentabili<sup>19</sup>.

In un regime autenticamente accusatorio, mi parrebbe eccessivo – come, invece, fa una parte dell’avvocatura<sup>20</sup> e della dottrina<sup>21</sup> – teorizzare un diritto incondizionato all’appello, senza tenere minimamente in considerazione i problemi di efficienza e i carichi di lavoro dei giudici di secondo grado. Allo stesso tempo, come aveva ben chiarito la *relazione finale* della Commissione Lattanzi, a fronte di uno stretto vaglio di ammissibilità dell’appello della condanna, l’abrogazione dell’appello del proscioglimento non sarebbe contraria al principio di parità tra le parti<sup>22</sup>. Non ne deriverebbe una sproporzione eccessiva fra i poteri della difesa e dell’accusa, evitando di cadere nell’errore a suo tempo commesso dalla Legge Pecorella (l. 20 febbraio 2006, n. 46)<sup>23</sup> e nella conseguente censura della Corte costituzionale<sup>24</sup>. Anzi, inibendo la possibilità di una condanna per la prima volta in appello, servirebbe ad attuare il diritto al riesame nel merito della decisione di colpevolezza previsto dall’art. 14 comma 5 Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>25</sup>.

Alla resa dei conti, il Governo ha, tuttavia, preferito non intervenire in modo radicale, limitandosi a prevedere l’inammissibilità dell’appello “per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato” (art. 7 AC 2435).

---

fatti, l’escussione orale dei dichiaranti perde di efficacia; non è detto che l’accertamento che ne viene fuori sia necessariamente migliore di quello effettuato dal giudice di primo grado; rischia, anzi, perfino di peggiorarlo.

<sup>19</sup> V. P. FERRUA, *Appunti*, cit.

<sup>20</sup> Cfr. l’intervista a G.D. CAIAZZA in <https://www.ilriformista.it/cartabia-spazza-via-la-riforma-bonafede-ma-guai-a-toccare-lappello-lallarme-di-gian-domenico-caiazza-218202/>.

<sup>21</sup> V. A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *archiviopenale.it*, 21 giugno 2021.

<sup>22</sup> Cfr. M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, in *sistemapenale.it*, 15 febbraio 2021. Nello stesso senso M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in *lalegislazionepenale.eu*, 31 maggio 2021; G. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la commissione Lattanzi*, in *sistemapenale.it*, 21 giugno 2021.

<sup>23</sup> La quale aveva cancellato il potere di appellare il proscioglimento senza intaccare il potere di appellare la condanna.

<sup>24</sup> Cfr. Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26.

<sup>25</sup> Una fonte che – non lo si dimentichi – possiede il rango di parametro interposto di costituzionalità della legge ordinaria a fronte della limitazione della sovranità legislativa prevista dall’art. 117 comma 1 Cost.

Una prescrizione del genere ha una portata innovativa, di fatto, nulla, non facendo altro che recepire il vaglio di ammissibilità già escogitato in via interpretativa dalla sentenza *Galtelli* delle Sezioni Unite<sup>26</sup>. Una tipologia di filtro che - condivisibile o no - finora non è riuscita a rimediare al grave problema dell'ingorgo degli appelli.

Forse ci si è illusi di cancellare quest'ultimo semplicemente ignorandolo, ma sarebbe un errore. Eluso dalla legge, continuerà a porsi nella realtà, con il rischio che sia risolto in via pretoria; magari praticando surrettiziamente un vero e proprio sindacato di manifesta infondatezza, considerato che i confini fra la specificità e la capacità persuasiva dei motivi, in molti casi, non sono così netti.

**6. Il modello perduto.** - Mi sembra che la riforma delineata dal Governo abbia, purtroppo, perso di vista il proprio modello di riferimento. Le nuove norme, puntando su meccanismi di dubbia efficacia come il tentativo di rafforzare il filtro sull'esercizio dell'azione penale e la riduzione della pena di un sesto in caso di rinuncia all'appello a seguito del giudizio abbreviato, non mi paiono capaci di porre i prerequisiti indispensabili per assicurare il buon funzionamento di un rito realmente accusatorio.

Allo stato delle cose, mi pare di comprendere che i serrati tempi legati all'erogazione dei fondi europei non consentiranno ulteriori interventi. A prescindere da quello che succederà, non verrà però meno il dovere di chi crede nella superiorità epistemologica del contraddittorio di continuare incessantemente a cercare la migliore maniera per costruire un sistema processuale che riesca a porlo realmente al centro dell'accertamento.

Si potrebbe obiettare che l'immediatezza e la concentrazione che si trovano alla base del modello accusatorio risultano difficilmente compatibili con le caratteristiche della società contemporanea. Quest'ultima, globalizzata ed informatizzata, postula lo svolgimento delle attività e la formazione della conoscenza in modo frazionato e per successive approssimazioni, attraverso l'elaborazione e la circolazione di dati in formato digitale fra gli interessati: una modalità più in linea con un processo di tipo "misto", in cui i *files* multimediali degli elementi investigativi vengano predisposti dagli organi di accusa, messi a disposizione della difesa e poi trasmessi al giudice del dibattimento, per essere integrati, laddove necessario, da prove

---

<sup>26</sup> Secondo cui dovrebbero essere dichiarati inammissibili gli appelli basati su motivi che non contenessero censure dirette alle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, omettendo di confrontarsi con quest'ultima: cfr. Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, *Galtelli*.



formate dialetticamente (secondo, per l'appunto, lo schema del rito abbreviato condizionato che piace a molti magistrati)<sup>27</sup>.

Si può replicare che questa non è una buona ragione per dichiarare una resa incondizionata. Sono ancora tutte da esplorare le vie per rimodulare il modello richiesto dall'art. 111 Cost. in modo da renderlo più adatto alle caratteristiche della modernità, magari rinunciando alla pretesa di attuare un processo accusatorio puro per l'accertamento di qualsiasi tipologia di reato<sup>28</sup>.

Marcello Daniele

---

<sup>27</sup> Non si dimentichi, poi, che la costruzione delle prove dichiarative a più riprese, anziché tramite la contestuale formazione dialettica che solo l'esame incrociato è in grado di realizzare, è un metodo pacificamente considerato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sufficiente ad assicurare l'equità processuale. L'essenziale, nella visione dei giudici di Strasburgo, è assicurare il diritto al confronto ex art. 6 par. 3 CEDU, da intendere come "occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di esaminarne l'autore al momento della deposizione" o anche "in seguito": fra le molte, Corte eur., 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia.

<sup>28</sup> In questa direzione, un approccio su cui, forse, occorrerebbe riflettere sarebbe la previsione di un rito a due velocità. Esso potrebbe essere contraddistinto, per i procedimenti relativi ai reati più gravi, dall'abolizione dell'udienza preliminare e dalla citazione diretta. Per i reati meno gravi, si potrebbe ipotizzare un vaglio preliminare dell'accusa fondato sì sulla "ragionevole previsione di condanna", ma con l'accortezza di invertire la regola di giudizio, prevedendo una motivazione del rinvio a giudizio non conoscibile da parte del giudice del dibattimento, e rendendo così il canone dell'*in dubio pro reo* realmente operativo (per quest'ultima proposta v. l'intervento di R. FOGLIATA, Presidente della Camera Penale Veneziana, al *webinar Agone sull'udienza preliminare*, in <https://www.youtube.com/watch?v=lQd1vWnDCFU>). Il dibattimento, dal canto suo, in questi casi potrebbe svolgersi nelle forme dell'abbreviato condizionato; la base di partenza sarebbe costituita dagli atti di indagine, posti a disposizione del giudice in formato digitale e con la videoregistrazione della raccolta delle dichiarazioni da parte degli organi di accusa; si dovrebbero, poi, assumere dialetticamente e oralmente le sole prove dichiarative indispensabili per completare il quadro conoscitivo.